



Comune di Altamura

SCHEMA DI CONVENZIONE

Contenente le norme e le condizioni per l'affidamento dell'incarico di assistenza

tecnica all'elaborazione del documento di strategia integrata e di sviluppo urbano

sostenibile (SISUS)

CIG Z941F38F22

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno 27 del mese di settembre in Altamura, presso la

residenza Municipale

TRA

1) il Comune di Altamura, C.F. 82002590725 P.IVA 02422160727 rappresentato dal

Dirigente del III settore "Sviluppo e Governo del territorio" Arch. Giovanni Buona-

massa, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del III Settore "Svi-

luppo e Governo del territorio" omiciliato per la carica presso la Residenza Municipi-

pale di Altamura, Piazza Municipio , n. 17, d'ora in avanti chiamato il termine

"COMMITTENTE"

2) Dott.ssa Mariagiovanna TURTURO, nata ad Altamura (BA) il 29/07/1977 ed resi-

dente in Gravina in Puglia alla Via Orti n.11, codice fiscale TRTMGV77L69A225M e

P.IVA 07705670722, di seguito chiamato Affidatario o Professionista;

PREMESSO CHE:

1) Con Delibera n. 650 del 04.05.2017 – pubblicata sul BURP n. 59 del 23.05.2017-è

stato approvato Bando pubblico ed allegati, per la selezione delle Aree Urbane e

per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'asse prioritario XII –

Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) del POR FESR – FSE 2014-2020

SUS del POR-FSE 2014/2020 pubblicato con BURP n.59 del 23/05/2017 e nel rispet-

to della L.R. 21/2008 "Norme per la rigenerazione Urbana" . In particolare il servizio

prevede le seguenti attività:

- assistenza tecnica all'elaborazione del documento di strategia integrata e di svilup-

po urbano sostenibile (SISUS) con supporto alla individuazione della strategia coe-

rente al DPRU;

- coordinamento delle attività dei processi partecipativi ;

- coordinamento delle attività dei processi partecipativi ed assistenza tecnica

all'attività di fundraising.

- attività di supporto per la redazione dei Report dei processi partecipativi, attività

di supporto per la redazione del Documento della strategia integrata di sviluppo ur-

bano;

- attività di supporto per le verifiche e monitoraggio delle varie fasi di redazione del

documento sotto l'aspetto multisettoriale previsto dal Bando regionale;

- attività di supporto e assistenza per tutte le attività necessarie per l'ottenimento

di pareri esterni e di redazione di eventuali protocolli di intesa;

- attività di supporto ed assistenza tecnica per l'adozione/approvazione di tutti gli

atti che si renderanno necessari per il corretto procedimento amministrativo.

L'elenco di cui innanzi può essere arricchito di ulteriori attività se necessarie secon-

do le richieste della stazione appaltante, nella persona del RUP.

ARTICOLO 2– Svolgimento dell’incarico

L’incarico, dovrà essere svolto dall’Affidatario secondo quanto previsto dal D.Lgs.

18.04.2016, n.50 e dalle altre norme vigenti in materia.

Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari spe-

cificatamente in materia di prestazioni di cui alla presente convenzione. L'incarico si

	intende formalizzato con la sottoscrizione della presente convenzione, la cui eventuale modifica dovrà risultare da idoneo atto scritto	
	<u>ARTICOLO 3 – Termini e durata dell’incarico</u>	
	Per l’espletamento di tutte le attività è previsto un termine di esecuzione di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data della sottoscrizione della convenzione di incarico.	
	<u>ARTICOLO 4 – Compenso professionale</u>	
	L'importo del corrispettivo per il servizio in questione ammonta a complessivi € 10.000,00 (eurodiecimila/00) di cui € 9.615,38 quale onorario ed € 384,62 quale contributo di gestione separata INPS 4% .	
	Tutte le spese sono conglobate nel suddetto compenso e pertanto l’Affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza della presente convenzione.	
	Il compenso contrattuale sopra indicato è fisso e invariabile, indipendentemente dalla durata effettiva della prestazione professionale, non essendo prevista alcuna revisione dei prezzi; non hanno inoltre efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione.	
	<u>ARTICOLO 5 – Tempi e modalità di pagamento</u>	
	Il compenso verrà corrisposto in una unica soluzione a conclusione delle attività e sarà liquidata entro 30 giorni successivi alla candidatura della proposta SISUS in Regione Puglia.	
	I pagamenti saranno effettuati previa emissione di regolare fattura, approvata e liquidata con apposita determinazione del Dirigente del III Settore.	
	La liquidazione del compenso sarà effettuata previa constatazione di avvenuta esecuzione.	
	4	

cuzione del servizio da parte del RUP mediante atto amministrativo, entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura elettronica riportante l'importo netto delle corrispondenti percentuali di cui al punto 3 comprensivo di onorario e spese oltre IVA e oneri fiscali (se dovuti) e comunque non prima dei necessari accertamenti in merito alla regolarità contributiva;

Ai sensi del D.M. n.55 del 03/04/2013 che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica amministrazione in attuazione a quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 co. Da 209 a 214, la fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati:

- intestazione: Comune di Altamura;
- Cod. Fiscale: 82002590725;
- P.IVA: 02422160727;
- Cod. Univoco IPA: UFVAIW;
- PEC: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it;

nella fattura dovranno essere riportati ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014 e altre disposizioni di legge:

- n. fattura o del documento contabile;
- data di emissione della fattura o documento contabile;
- n. del creditore e relativo cod. fiscale e/o partita IVA;
- oggetto della prestazione;
- importo totale lordo;
- scadenza della fattura o del documento contabile;
- estremi dell'impegno;
- CIG: Codice Identificativo Gara Z941F38F22
- Regime IVA;



	- Determinazione dirigenziale di affidamento incarico: D.D. n. 722/2017.;	
	- Contratto: Convenzione di incarico professionale rep. N.... del	
	<u>ARTICOLO 6 – Prestazioni tecniche</u>	
	Una volta conclusa la redazione del documento della SISUS, lo stesso potrà essere	
	modificato ed il Professionista, fino alla definitiva approvazione, è obbligato a sup-	
	portare il Rup nelle ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie incluse le	
	eventuali modifiche che siano ritenute necessarie dall'Amministrazione comunale,	
	senza diritto a maggiori compensi.	
	<u>ARTICOLO 7 – Proroga dei termini</u>	
	Non saranno ammesse proroghe dei termini di ultimazione previsti in convenzione,	
	se non nell'eventualità di motivata richiesta scritta da parte dell'Aggiudicatario. La	
	sospensione o la proroga delle attività potrà essere disposta dal Comune in qualsia-	
	si momento, con comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC).	
	<u>ARTICOLO 8 – Impegni del Professionista</u>	
	1. Il professionista si impegna a tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del	
	Procedimento svolgendo la propria attività in assoluta autonomia al di fuori di ogni	
	obbligo di orario e di presenza, senza alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare da	
	parte del Committente;	
	2. il Professionista si impegna a garantire il rispetto del codice di comportamento	
	approvato con delibera di G.C. n .3/2014 secondo quanto previsto dall'art. 1 dello	
	stesso.	
	3. Il professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società, l'esecuzio-	
	ne dell'incarico ricevuto.	
	4. Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di in-	
	compatibilità per l'espletamento di detto incarico, in conformità alle vigenti norme	
	6	

professionali.

5. Il professionista si impegna al rispetto del Patto di Integrità del Comune di Altamura di cui all'art. 1 co. 17 della Legge n. 190/2012, approvato con delibera di G.C. n. 175 del 22/12/2016 che si allega alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

ARTICOLO 9 – Impegni della Amministrazione

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire al Professionista incaricato tutta la documentazione aggiornata e disponibile (cartografie, dati, studi, relazioni, norme e regolamenti comunali, DPRU, PRG etc) in suo possesso, utile per l'espletamento dell'incarico di supporto e coordinamento.

ARTICOLO 10- Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto l'affidatario del presente incarico si impegna a presentare polizza professionale come stabilito per legge e idonea garanzia definitiva (cauzione) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016;

ARTICOLO 11 – Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive integrazioni e a tal fine, tra l'altro il professionista incaricato dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato.

2. Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 12 – Codice di comportamento

Il Professionista, e i suoi eventuali collaboratori, sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante le norme del **“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”** approvato con DGC n.3 del 14/01/2014, nonché del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura, applicabili agli stessi in quanto compatibili.

ARTICOLO 13 – Patto di Integrità

Il Professionista, e i suoi eventuali collaboratori, sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui al **“Patto di Integrità - ex art. 1 comma 17 della Legge 190/2012”**, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 175 dl 22/12/2016;

ARTICOLO 14 – Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, l'appaltatore sottoscrivendo il presente atto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Altamura, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 15 – Assenza del conflitto di interessi

Il Dirigente del III Settore, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Altamura e il professionista affidatario dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del Codice di Comportamento.

ARTICOLO 16 – Danni imputabili all'affidatario

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Comune ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo nell'esecuzione dell'incarico.

ARTICOLO 17 – Divieto di cessione del contratto – Subappalto

Le prestazioni richieste nella presente Convenzione, quale contratto d'opera intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. È fatto divieto all'Affidatario di cedere ad altri, l'esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni del presente servizio, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 18 – Penali

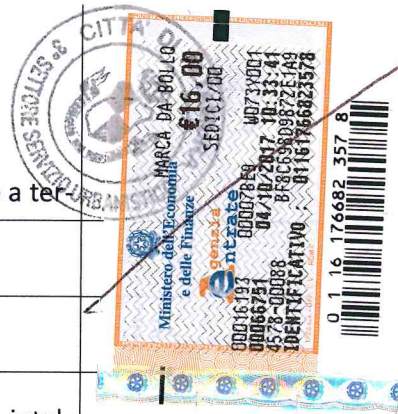
Il rispetto dei tempi previsti è tassativo, e nel caso di un eventuale ritardo nella consegna degli elaborati è stabilita una penale, a carico dell'Affidatario fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dell'0,50 per mille (zerovirgola cinquantapermille) dell'intero compenso professionale, e fino a un massimo del 10% del compenso stesso, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale dovuto.

ARTICOLO 19 – Spese

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario le spese di bollo della convenzione nonché le imposte e le tasse, esclusa l'IVA esclusa, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto alcuno di rivalsa.

ARTICOLO 20 – Controversie e foro competente

Eventuali divergenze che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici. Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Bari. Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:



a) Il Dirigente del III settore Arch. Giovanni BUONAMASSA nella qualità come sopra

e per ragioni della carica ricoperta, presso il Comune di Altamura Piazza Municipio;

b) Il professionista incaricato presso il proprio studio professionale sito in via Orti

11 in Gravina in Puglia.

ARTICOLO 21 – Registrazione

La convenzione verrà registrata in caso d'uso, a richiesta di una delle parti, con oneri a carico del richiedente.

ARTICOLO 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, il conferimento di dati al Comune è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente disciplinare.

Il trattamento dei dati personali da parte del Comune, viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici.

Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini. Responsabile del trattamento è il Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio arch. Giovanni BUONAMASSA.

All'Affidatario viene riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della suddetta norma.

Letto e confermato, viene sottoscritto.

Per il Comune di Altamura : Arch. Giovanni BUONAMASSA

L'AFFIDATARIO: dott.ssa Mariagiovanna Turturo



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto;



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 - La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.